Tiratura 04/2015: 218.471

Diffusione 04/2015: 168.074

Lettori I 2015: 889.000

Dir. Resp.: Roberto Napoletano

23-GIU-2015 da pag. 49 www.datastampa.it

Rientro dei capitali. Le attività della Guardia di finanza e delle Entrate

Escluso il doppio controllo su chi aderisce alla voluntary

LE CERTEZZE

In una circolare della Gdf le prime regole di coordinamento sulle competenze dei vari organi ispettivi

Valerio Vallefuoco

■ Che cosa accadrà dopo l'adesione alla procedura di voluntary disclosure? Il contribuente potrà essere oggetto di successivi e doppi controlli da parte dell'agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza per il solo fatto di aver aderito alla collaborazione volontaria? Sul punto è stata emanata una recentissima circolare della Guardia di finanza che, tenendo conto del confronto con l'agenzia delle Entrate su questa materia così delicata, ha diviso due ipotesi di indagine: la prima riguarda l'avvio di attività ispettive nei confronti dei contribuenti che aderiscono alla procedura e la secondala prosecuzione di attività di indagine a coloro che aderiscono alla voluntary disclosure.

Nel primo caso, la Guardia di finanza deve svolgere una preventiva verifica o controllo (mediante uno specifico protocollo applicativo) se il contribuente ha presentato o meno istanza di collaborazione volontaria, avviando - solo in caso negativo - le attività ispettive secondo modalità e tempistiche programmate. Qualora il contribuente abbia presentato la richiesta la Guardia di finanza contatterà preventivamente e immediatamente la competente Direzione provinciale o regionale dell'agenzia delle Entrate per verificare la tipologia (nazionale o internazionale) di

istanza presentata. Qualora emerga che l'istanza del contribuente selezionato è tesa alla regolarizzazione di violazioni riconducibili agli elementi, dati e notizie in suo possesso, la Guardia di finanza non intraprenderà azioni attesa l'esigenza di garantire unitarietà d'azione dell'amministrazione finanziaria. La finalità della procedura mira infatti a incentivare la compliance fiscale dei contribuenti e di indirizzare le attività degli organi di controllo nei confronti dei soggetti connotati da più elevato profilo di rischio e nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode più pericolosi. Ciò che si vuole evitare è infatti la sostanziale sovrapponibilità dell'oggetto dell'attività ispettivadella Guardia di finanza e dell'istruttoria dell'ufficio dell'agenzia <u>delle Entrate</u>.

Nel caso in cui non si dia seguito all'attività ispettiva nei confronti del contribuente selezionato, la Guardia di finanza trasmetterà comunque gli elementi, dati e notizie in suo possesso all'agenzia delle Entrate e, qualora il contribuente rientri nella programmazione annuale delle verifiche, provvedendo a modificare il programma delle proprie verifiche predisponendo pure documentazione formale e puntuale attestante i motivi della propria scelta e l'esito delconfrontoconl'agenzia delle Entrate da conservarsi nel fascicolo del contribuente. Qualora l'istruttoria delle Entrate dovesse terminare con l'inammissibilità della procedura ovvero con il mancato perfezionamento della stessa, la Guardia di Finanza potrà invece avviare l'azione ispettiva, ferma comunque restandola sussistenza e l'attualità degli elementi di rischio riguardo al contribuente selezionato e previo coordinamento con l'agenzia delle Entrate, avendo cura di predisporre documentazione puntuale e motivata attestante i motivi posti alla base della propria scelta.

Nel caso in cui all'esito del confronto con l'agenzia delle Entrate l'oggetto dell'istanza di voluntary disclosure presentata dal contribuente selezionato non trovi corrispondenza con l'oggetto dell'attività ispettiva, la Guardia di finanza dovrà avviare - previo coordinamento con l'agenzia delle Entrate - l'interventoprogrammatolimitatamente ai profili non oggetto della richiesta di emersione. La scelta se avviare o meno l'attività ispettiva dovrà essere presa sullabase di una puntuale analisi delle informazioni dei dati e delle notizie in proprio possesso, calcolando il relativo rapporto in termini di costi/benefici. In caso di avvio della procedura, la Guardia di finanza dovrà comunque coordinarsi con l'agenzia delle Entrate, trasmettendo tutti i dati e la documentazione necessaria. Queste le prime regole di coordinamento utili per evitare confusione sulle competenze dei vari organi ispettivi e dare qualche certezza ai contribuenti e ai loro professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



